Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 115° — Numero 237**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 settembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 *luglio* 1973 *registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *marzo* 1974 *registro n.* 5 *Difesa, foglio n.* 189

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DEMARIA Costanzo, nato il 14 marzo 1881 in Dronero (Cuneo). — Nobile figura di Sacerdote sempre pronto alla difesa degli umili e degli oppressi, animato da vivo desiderio di operare per la libertà e per il riscatto della Patria, aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza. Con gravissimo rischio personale oltre a fornire assistenza spirituale ai combattenti della libertà, dava un contributo cospicuo alla organizzazione della lotta facendo della sua casa un centro di appoggio e di rifornimento delle formazioni partigiane. Catturato e seviziato, affrontava la morte con serenità e fermezza d'animo. — S. Chiaffredo (Busca), 14 settembre 1944.

MARTINELLI Ivano, nato il 4 maggio 1923 in Soliera (Modena). — Con entusiasmo giovanile entrava dopo l'armistizio nella Resistenza, adoperandosi prima validamente a recuperare armi e munizioni e partecipando poi, sempre distinguendosi, a varie rischiose azioni di guerriglia. Mentre con altro commilitone eseguiva un autotrasporto di alcuni prigionieri appena catturati, improvvisamente intercettato da forte pattuglia avversaria, rinunciando alla possibilità di porsi in salvo, balzava dalla macchina e con nutrito fuoco della sua arma accettava l'impari lotta. Sopraffatto dal numero e catturato, dopo atroci torture veniva barbaramente trucidato, immolando così la sua giovane vita per il bene della Patria. — Sozzigalli di Soliera (Modena), 3 marzo 1945.

MOSCONI Michele, nato l'11 settembre 1905 in Civitella di Romagna (Forlì) — Capace organizzatore dei primi nuclei partigiani nella zona di Civitella di Romagna, si distingueva in ardite azioni di guerra, in recuperi di armi e munizioni, in rischiosi atti di sabotaggio. Nominato dirigente del servizio informativo di una brigata partigiana, oltre ad assolvere con successo delicate pericolose missioni, riusciva a creare una efficiente rete informativa che, permettendo di infliggere precisi colpi al nemico, rendeva attuabile intelligente attività bellica contro forze superiori avversarie. Braccato ed arrestato nulla poteva piegare il suo animo di audace patriota, affrontando fieramente l'esecuzione sommaria decretata dai suoi feroci aguzzini. — San Tomè (Forlì), 2 settembre 1944.

RATTO Pietro, nato il 23 aprile 1926 in Castelnuovo Scrivia (Alessandria). — Partecipava al movimento della Resistenza, portando a termine molteplici pericolose azioni di guerriglia che valsero ad infliggere gravi perdite al nemico ed a recuperare ingente quantitativo di munizioni. Nel corso dei combattimenti finali per la liberazione di Genova, incurante di ogni rischio, si portava a distanza ravvicinata di una ben munita posizione nemica assaltandola in temeraria lotta a corpo a corpo. Colpito al petto dalla rabbiosa reazione avversaria, cadeva generosamente lasciando un fulgido esempio di spirito indomito ed incrollabile fede. — Val Borbera, 15 agosto 1944 - Genova, 24 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BRUNO Aldo, nato il 16 giugno 1923 a Bernezzo (Cuneo). — Giovane animato da elevati sentimenti patriottici diede il suo valido contributo alla Resistenza, prima adibendo la sua abitazione come deposito per i rifornimenti ai partigiani e poi partecipando con essi alla diuturna lotta contro l'oppressore, dimostrandosi sempre tenace, coraggioso, capace. Durante un pesante rastrellamento, sorpreso in posizione avanzata da incalzante agguerrito nemico, pur battendosi da prode, cadeva generosamente nell'ardito tentativo di recuperare un'arma automatica. — Lemma (Val Varaita - Cuneo), 12 ottobre 1944.

PEYROT Renato, nato il 3 agosto 1921 in Torre Pellice (Torino). — Ufficiale subalterno degli Alpini, entrava, all'armistizio, nella Resistenza e prendeva attivissima parte sia all'organizzazione delle prime formazioni partigiane, sia a varie pericolose imprese sempre distinguendosi per capacità, coraggio e fede nell'ideale supremo della libertà. Braccato, catturato e torturato, subiva stoicamente il martirio fino all'estremo sacrificio per il bene della Patria. — Pinerolo (Torino), 6 marzo 1945.

SPAGGIARI Delmino, nato il 25 gennaio 1921 in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia). — Animoso partigiano, nel corso di un'azione di pattuglia veniva sorpreso ed accerchiato da forze superiori avversarie, dalle quali tentava di sottrarsi, impegnando vivace combattimento. Ferito gravemente ed impossibilitato a ripiegare con i commilitoni, dei quali facilitava lo sganciamento, continuava a difendersi. Riservava a se stesso l'ultima cartuccia per cadere da prode. — Roncocesi (Reggio Emilia), 25 marzo 1945

CROCI

FRANCESCOTTI Alessandro, nato il 26 gennaio 1915 in Rovescala (Pavia). — Già sergente dell'Esercito, dopo l'armistizio svolgeva attività nelle file della Resistenza. Braccato, sorpreso, accerchiato e sopraffatto dal numero, veniva passato per le armi alla presenza dei suoi familiari. — Scazzolino (Rovescala - Pavia), 21 luglio 1944.

SIMONETTI Luigi, nato il 19 ottobre 1921 in Nervesa della Battaglia (Treviso). — Offertosi volontario per eseguire una azione esplorativa in zona fortemente battuta dal nemico, noncurante del grave pericolo, si inoltrava nelle linee avversarie finchè, fatto segno a rabbiose raffiche e colpito a morte, cadeva generosamente. — Zona di Nervesa, 30 aprile 1945.

(6745)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli ordinari dedicati ai « Ritratti di artisti italiani ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, fino alla emanazione delle norme di esecuzione del testo unico sopra citato, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973 con cui è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli ordinari, tra le quali una dedicata ai « Ritratti di artisti italiani »;

Visto che i primi cinque valori di detta serie hanno come soggetto: Paolo Caliari, detto il Veronese; Giovambattista Piranesi; Andrea di Cione, detto il Verrocchio; Sandro Filipepi, detto il Botticelli e Giambattista Tiepolo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1302 del 14 novembre 1973;

Decreta:

Sono emessi cinque francobolli della serie ordinaria « Ritratti di artisti italiani » aventi come soggetto: Paolo Caliari, detto il Veronese; Giovanbattista Piranesi; Andrea di Cione, detto il Verrocchio; Sandro Filipepi, detto il Botticelli e Giambattista Tiepolo, del valore unico di L. 50.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 26 × 31; formato stampa: mm 22 × 27; dentellatura 13 e ¾ × 13 e ½; colori:

per il Veronese, fondo: verde veronese; ritratto: verde nero; leggende: verde;

per il Piranesi, fondo: ocra; ritratto: azzurro ardesia; leggende: terra di Siena;

per il Verrocchio, fondo: magenta chiaro; ritratto: nero; leggende: magenta;

per il Botticelli, fondo: rosa corallo; ritratto: bruno scuro; leggende: rosso;

per il Tiepolo, fondo: celeste; ritratto: nero grigio; leggende: azzurro.

Foglio: 100 esemplari.

Le vignette sono costituite, secondo uno schema che si ripete per tutti i soggetti, dal ritratto dei singoli artisti in ovale circondato da una fascia bianca recante in basso il relativo nome e delimitata da fili di cornice su fondo colorato.

Nel fondo colorato figurano le seguenti leggende: in alto, sopra l'ovale, a sinistra, « L » e a destra il valore « 50 »; in basso, sotto l'ovale, « ITALIA ».

I ritratti riprodotti sono:

per il Veronese (Paolo Caliari detto Veronese, 1528-1588): autoritratto dal dipinto ad olio su tela « La cena in casa di Levi », Venezia, galleria dell'Accademia;

per il Piranesi (Giovanbattista Piranesi, 1720-1778): ritratto inciso su rame nel 1750 da Francesco Felice Polanzani - Roma, calcografia Nazionale;

per il Verrocchio (Andrea di Cione detto il Verrocchio, 1435-1488): ritratto su tavola, attribuito a Lorenzo di Credi - Firenze - Uffizi;

per il Botticelli (Sandro Filipepi detto il Botticelli 1445 o 1447-1510): autoritratto, dal dipinto a tempera su tavola « Adorazione dei Magi » (1480 circa) - Firenze - Uffizi;

per il Tiepolo (Giambattista Tiepolo, 1696-1770): autoritratto (1753) dall'affresco nel soffitto dello scalone, nella residenza dei principi Vescovi di Würzburg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 235

(7125)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del cinquantenario della costituzione dell'associazione « Gruppo medaglie d'oro al valor militare ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto che, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 342, con il quale è stata autorizzata, tra le altre, l'emissione nel 1973 di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1306 del 12 dicembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo del cinquantenario della costituzione dell'associazione « Gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare », del valore di L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: azzurro scuro, celeste, oro e bruno; foglio: 50 esemplari.

La vignetta riproduce, sorretta dal nastro azzurro, la medaglia d'oro al valor militare con le date « 1923-1973 » inserite nello spazio normalmente riservato al nome del decorato. Lungo i lati sinistro e superiore del francobollo è disposta la leggenda « GRUPPO MEDAGLIE D'ORO - AL VALOR MILITARE ». In basso il valore « L. 50 » e la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 48 *Poste, foglio n.* 234

(7128)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 7 marzo 1972, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Vista la nota n. 62.40.1/204 datata 2 aprile 1974 dell'assessore all'igiene e alla tutela dell'ambiente della regione Emilia-Romagna, con la quale si designa, quale segretario del comitato suddetto, il dott. Francesco Valdarchi in sostituzione della dott.ssa Rosa Lomastro, dimissionaria;

Decreta:

Il dott. Francesco Valdarchi, funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici della regione Emilia-Romagna, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna, in sostituzione della dott.ssa Rosa Lomastro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1974
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 63

(7264)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Approvazione del bilancio di previsione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1974-75.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, che detta norme per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che prevede provvidenze per la formazione professionale degli invalidi del lavoro;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili, nonché la successiva legge 30 marzo 1971, n. 118, che ha riordinato la materia;

Vista la legge 23 febbraio 1973, n. 24, con la quale è stato approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1974, comprendente il contributo ordinario dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » nella misura di lire 20 miliardi;

Considerato che del predetto contributo è stato già riscosso, durante l'esercizio 1973-74 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », l'importo di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi), per cui resta disponibile, a favore del « Fondo » stesso, per il primo semestre dell'esercizio 1974-75, la somma di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi);

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, che converte in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, in applicazione della quale è autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero del lavoro, a decorrere dall'esercizio 1971, della somma di L. 1.150.000.000, ridotta a L. 385.000.000 annue per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, per essere devoluta agli interventi a favore dell'orientamento e della formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1974-75;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio 1974-75, allegato al presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
(Gestione fuori bilancio autorizzata dalla legge 29 aprile 1949, n. 264)

Bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 1974-75

PARTE I. — Entrate

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	Denominazione	Importo
		Presunto avanzo di amministrazione dello esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	8.900.000.000
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	*per memoria*
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 01. — *Vendita di beni e prestazione di servizi*	
1031	1031	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
		Totale categoria 01 . . .	—
		Categoria 03. — *Trasferimenti attivi correnti*	
		Sottocategoria 30. — Altri trasferimenti	
1041	1041	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonché da organismi e da amministrazioni vari (art. 62, lettera *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*
1042	1042	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinare a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lettera *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1043	1043	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 30 . . .	—
		Totale categoria 03 . . .	—
		Categoria 04. — *Redditi e proventi patrimoniali*	
1051	1051	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	400.000.000
1052	1052	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	1.000.000.000
1053	1053	Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri. Interessi moratori	*per memoria*
		Totale categoria 04 . . .	1.400.000.000

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Categoria 05 — *Entrate non classificabili in altre voci*	
1061	1061	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private, da destinare agli istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi (art. 25 della legge 2 aprile 1968, numero 482)	*per memoria*
1062	1062	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lettera *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
1063	1063	Somme affluite erroneamente al F.A P L. . .	*per memoria*
		Totale categoria 05 . . .	—
		Totale sezione II . . .	1 400.000 000
		Totale titolo I. — ENTRATE CORRENTI . . .	1 400 000 000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 10 — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
5101	5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art 62, lettera *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10 000 000 000
5102	5102	Assegnazioni straordinarie dello Stato . . .	*per memoria*
5103	5103	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 10 . . .	10.000.000 000

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5111	5111	Recuperi sui finanziamenti ministeriali concessi in conto capitale per gli interventi di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n 10	*per memoria*
		Totale categoria 11 . . .	—
		Totale sezione I . .	10.000.000 000
		Sezione II. — ENTRATE PER GLI INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE E INDIRETTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, DA RIPARTIRE NELLE MISURE STABILITE DALL'ART. 17 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GENNAIO 1972, N. 10	
		Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
		Sottocategoria 1. — Contributi dello Stato	
5201	5201	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento e alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	385.000.000
		Totale sottocategoria 1 . . .	385.000 000
		Sottocategoria 2. — Contributi di enti pubblici	
5211	5211	Contributi straordinari sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione (articolo 62, lettera *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*

CAPITOLI			
Numero			Importo
dell'anno finanz. 1973-74	dell'anno finanz. 1974-75	Denominazione	
5212	5212	Contributo annuo a carico della Cassa unica per gli assegni familiari da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	*per memoria*
5213	5213	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
		Totale sottocategoria 2 . . .	—
		Totale categoria 10 . . .	385.000.000
		Categoria 11. — *Riscossioni di crediti*	
5231	5231	Rimborso dalle Comunità europee (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	12.346.000.000
5232	5232	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali, ai corsi per giovani lavoratori, ed ai corsi per particolari categorie di lavoratori (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	2.500.000.000
5233	5233	Recuperi sui finanziameni ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lettera *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali (leggi 23 dicembre 1966, n. 1142 e 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n. 858)	600.000.000
5234	5234	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	200.000.000
5235	5235	Recuperi sui finanziamenti ai corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	5.000.000
5236	5236	Entrate diverse	*per memoria*
		Totale categoria 11 . . .	15.651.000.000
		Totale sezione II . . .	16.036.000.000
		Totale titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.036.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .	36.336.000.000

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		RIASSUNTO DELLE ENTRATE	
		Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente da destinare agli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	8 900 000 000
		Titolo I — ENTRATE CORRENTI	
		Sezione I — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	—
		Sezione II — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
		Categoria 01 — Vendita di beni e prestazioni di servizi	—
		Categoria 03. — Trasferimenti attivi correnti	—
		Categoria 04 — Redditi e proventi patrimoniali	1 400 000 000
		Categoria 05 — Entrate non classificabili in altre voci	—
		Totale sezione II . . .	1 400 000 000
		Totale titolo I . . .	1 400 000 000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	10 000 000 000
		Categoria 11. — Riscossione di crediti . . .	—
		Totale sezione I . . .	10.000.000.000
		Sezione II. — *Entrate per gli interventi diretti del F.A.P.L. nell'intero territorio nazionale e indiretti nelle regioni a statuto ordinario, da ripartire nelle misure stabilite dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10*	
		Categoria 10. — Trasferimenti attivi in conto capitale	385.000.000
		Categoria 11. — Riscossioni di crediti . . .	15.651.000.000
		Totale sezione II . . .	16.036.000.000
		Totale titolo II . . .	26.036.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE . . .	36.336.000.000

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro BERTOLDI

PARTE II — Spese

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1031	1031	Spese relative all'amministrazione del F.A.P.L. Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il F.A.P.L. è stato costituito	125.000.000
—	1032	Finanziamento dell'istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)	500.000.000
		Totale categoria 04 . . .	625.000.000
		Categoria 06. — *Trasferimenti passivi*	
		Sottocategoria 20. — Trasferimenti ad enti pubblici	
1061	1061	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dalla applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
		Totale sottocategoria 20 . . .	—
		Totale categoria 06 . . .	—
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1091	1091	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10	50.000.000
1092	1092	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	50.000.000
		Totale sezione I . . .	675.000.000
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
1101	1101	Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. per gli interventi disposti a decorrere dall'anno finanziario 1972-73	10.000.000
1102	1102	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	10.000.000
		Totale sezione II . . .	10.000.000

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI Denominazione	Importo
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
—	1201	Rimborso di somme affluite erroneamente al F.A.P.L.	10 000 000
—	1202	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 09 . . .	10 000 000
		Totale sezione III . . .	10 000 000
		Totale titolo I. — SPESE CORRENTI . . .	695 000 000
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	
		Sezione I. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5121	5121	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	3 000 000 000
5129	5122	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernenti provvidenze a favore delle province interessate dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966	5 000 000
5130	5123	Spese inerenti alla definizione delle gestioni dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182, modificata ed integrata dalla legge 29 luglio 1968, n 858, concernenti provvidenze a favore delle province della Sicilia interessate dai terremoti del gennaio 1968	5 000 000
5132	5124	Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nelle regioni Campania, Puglia e Sardegna nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	1 000 000 000
5133	5125	Contributi a favore delle regioni Campania, Puglia e Sardegna per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868)	*per memoria*
5122	5126	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori, per disoccupati e per categorie speciali	400 000 000
5123	5127	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti	400 000 000
5124	5128	Spese per le assicurazioni degli apprendisti occupati presso aziende artigiane contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	100 000 000
5125	5129	Spese per la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI Denominazione	Importo
5126	5130	Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale	2.000.000.000
5127	5131	Spese per studi, ricerche, documentazione ed informazione necessari per la programmazione nazionale ed il coordinamento del settore addestrativo (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	*per memoria*
5128	5132	Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di addestramento professionale, anche mediante la sperimentazione di iniziative pilota (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10)	3.500.000.000
5131	5133	Oneri previdenziali ed assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264	14.000.000
5134	5134	Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1º febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonché contributi a favore delle Regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736)	6.145.027.086
—	5135	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	16.569.027.086
		Totale sezione I . . .	16.569.027.086
		Sezione II. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE	
		Rubrica I. — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5151	5151	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati	*per memoria*
5152	5152	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori (art. 3, lettera *a*, della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici od indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	*per memoria*
5153	5153	Spese relative alla corresponsione dell'integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione (art. 53 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni)	*per memoria*
5154	5154	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5155	5155	Spese per la istituzione ed il funzionamento di corsi per particolari categorie di lavoratori capi intermedi di aziende - sperimentali per adulti ad apprendimento individualizzato - conduzione impianti termici, minorati fisici - disadattati sociali, ecc.	*per memoria*

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI Denominazione	Importo
5156	5156	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5157	5157	Contributi in favore di enti o di istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art 3, lettera *d*, della legge 4 maggio 1951, n 456)	*per memoria*
5158	5158	Contributi a favore di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5159	5159	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 .	—
		Totale rubrica I .	—
		Rubrica II — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	
		Categoria 12 — *Investimenti nel campo sociale*	
5171	5171	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare per apprendisti	*per memoria*
5172	5172	Spese comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	*per memoria*
—	5173	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 .	—
		Totale rubrica II .	—

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI Denominazione	Importo
		Rubrica III. — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5181	5181	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale. Indennità di frequenza agli allievi dei corsi (art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5182	5182	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione ed appositi centri sperimentali per mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5183	5183	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5184	5184	Spese comunque connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	*per memoria*
5185	5185	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale rubrica III . . .	—
		Totale sezione II . . .	—

Numero dell'anno finanz. 1973-74	Numero dell'anno finanz. 1974-75	CAPITOLI — Denominazione	Importo
		Sezione III. — INTERVENTI DEL F.A.P.L. TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
5201	5201	Contributi alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e per gli scopi di cui all'art. 1 dello stesso decreto	*per memoria*
5202	5202	Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124)	*per memoria*
5203	5203	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad enti giuridicamente riconosciuti e ad enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	*per memoria*
5204	5204	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare ad istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482	*per memoria*
5205	5205	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118)	*per memoria*
5207	5206	Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d* ed *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5206	5207	Fondo di riserva	*per memoria*
		Totale categoria 12 . . .	—
		Totale sezione III . . .	—
		Sezione IV. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A.P.L. NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E INDIRETTI TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
		Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
—	5251	Disponibilità finanziarie destinate ad essere ripartite secondo i parametri di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché secondo la loro destinazione specifica ove questa venga espressamente indicata nelle disposizioni legislative fonti delle relative entrate, per interventi diretti nelle regioni a statuto speciale e per interventi indiretti — mediante erogazione di contributi — nelle regioni a statuto ordinario	19.071.972.914
		Totale categoria 12 . . .	19.071.972.914
		Totale sezione IV . . .	19.071.972.914
		Totale titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	35.641.000.000
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	36.336.000.000
6500	6500	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
		Totale a pareggio . . .	36.336.000.000

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

RIASSUNTO DELLE SPESE

TITOLO I — SPESE CORRENTI

Sezione I — INTERVENTI DIRETTI DEL F A P L NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Categoria 04 — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	625 000 000
Categoria 06 — Trasferimenti passivi	—
Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	50 000 000
Totale della sezione I	675.000.000

Sezione II — INTERVENTI DIRETTI DEL F A P L NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Categoria 09 — Spese non classificabili in altre voci	10 000 000
Totale della sezione II	10.000.000

Sezione III — INTERVENTI DEL F A P L TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Categoria 09. — Spese non classificabili in altre voci	10.000.000
Totale della sezione III	10.000.000
Totale del titolo I	695.000.000

TITOLO II — SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione I — INTERVENTI DIRETTI DEL F A P L. NELL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	16.569.027.086
Totale della sezione I	16.569.027.086

Sezione II — INTERVENTI DIRETTI DEL F A P L NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	
Rubrica I — Interventi per la formazione professionale dei lavoratori	—
Rubrica II. — Interventi per la formazione professionale degli apprendisti	—
Rubrica III — Interventi per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	—
Totale della sezione II	—

Sezione III — INTERVENTI DEL F A P L TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	—
Totale della sezione III	—

Sezione IV. — INTERVENTI DIRETTI DEL F.A P L NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E INDIRETTI TRAMITE LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Categoria 12 — Investimenti nel campo sociale	19 071 972 914
Totale della sezione IV	19.071.972.914
Totale del titolo II	35.641.000.000
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.336.000.000
Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzare negli esercizi successivi ai sensi dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	—
Totale a pareggio	36.336.000.000

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro BERTOLDI

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1974.

Approvazione del piano tecnico del distretto telefonico di Camerino.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la S.I.P., Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visto il piano tecnico n. 0737/d/71 del distretto di Camerino presentato dalla S.I.P., Società italiana per lo esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni sul piano tecnico citato, espresso nella 425ª adunanza del 16 marzo 1972;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni sul piano tecnico citato, espresso nella 1263ª adunanza del 2 agosto 1972;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale della adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico del distretto di Camerino, ed in dettaglio è approvata la seguente ripartizione dei settori in reti urbane:

Distretto di Camerino

Settori	C.R.U.	Comuni serviti
1. Camerino	1. Camerino	Camerino Castelraimondo Fiordimonte Gagliole Muccia Pieveboviglinna Pioraco Sefro
	2. Fiastra	Fiastra Acquacanina Bolognola
	3. Fiuminata	Fiuminata
	4. Pieve Torina	Pieve Torina Monte Cavallo
	5. Serravalle di Chienti	Serravalle di Chienti (esclusa la località Cesi e Fonte delle Mattinate, frazione del comune di Serravalle di Chienti)
2. Matelica	1. Matelica	Matelica Esanatoglia
3. Visso	1. Visso	Visso Castelsantangelo sul Nera Ussita

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1974

Il Ministro: Togni

(7055)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 21 dicembre 1972, n. 517, con il quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha deliberato di approvare la classificazione fra le provinciali della strada di bonifica « Marsico Vetere - Tempa della Seta » della lunghezza di km 7 + 797;

Visto il voto 12 febbraio 1974, n. 18, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) e *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 7 + 797 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: Lauricella

(7093)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 16 aprile 1970, n. 142, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale Valle del Turano con diramazione per Magnalardo - S. Benedetto - S. Silvestro - bivio per Roccaranieri che ha inizio dalla strada statale n. 4 « Salaria » in corrispondenza della progressiva km 85 + 100 presso la località Fonte Cottorella e termina sulla strada provinciale « Rieti-Longone Sabino » presso il bivio per la frazione Roccaranieri, dell'estesa di km 20 + 000;

Visto il voto 12 dicembre 1973, n. 920, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km 20 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: Lauricella

(7092)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1974.

Adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 4232 del 7 marzo 1974;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita), calcolato dall'Istituto centrale di statistica, ha subìto nell'anno 1972 una variazione in aumento pari al 5,6 per cento rispetto a quello per l'anno 1971;

Constatato che l'indice anzidetto ha subìto nell'anno 1973 una ulteriore variazione in aumento pari al 10,4 per cento rispetto a quello per l'anno 1972;

Considerato che con le suddette variazioni del predetto indice si sono verificate le condizioni di cui all'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e quindi occorre disporre l'adeguamento delle pensioni erogate dal Fondo per il personale di volo in misura pari alle corrispondenti variazioni subìte dall'indice anzidetto, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1973 e dal 1° gennaio 1974;

Considerato che per far fronte agli oneri derivanti dagli adeguamenti delle pensioni cui si provvede con il presente decreto, valutati in 525 milioni di lire per l'anno 1973 ed in 1.566 milioni di lire per il 1974, non è necessario disporre l'aumento della aliquota contributiva in quanto gli oneri suddetti trovano copertura nelle disponibilità della gestione che presenta al 31 dicembre 1973 un avanzo patrimoniale pari a 42,5 miliardi di lire e per l'anno 1974 un avanzo di esercizio previsto di oltre 3 miliardi di lire;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, che ha espresso il proprio parere con deliberazione assunta nella seduta del 17 aprile 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1972 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1973, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 5,6 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

Le pensioni poste a carico del Fondo di cui al precedente art. 1, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1973 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1974, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 10,4 per cento del loro ammontare.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si farà fronte mediante le disponibilità della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

p. *Il Ministro per il tesoro*
R. COLOMBO

(7187)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Sostituzione di un componente il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale — in sostituzione del dott. Pietro Gianni, direttore superiore, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto — ha designato il direttore centrale dott. Michele Fiocca;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Michele Fiocca, direttore centrale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Pietro Gianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(7260)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1974, registro n. 22 Giustizia, foglio n. 180, è stato respinto il ricorso straordinario recante la data del 5 gennaio 1972 con cui l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 18 giugno 1971 che ha indetto un concorso, per titoli, a settecento posti nella qualifica iniziale di commesso del ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione della giustizia.

(7266)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di organizzazione internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di organizzazione internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 170

Corso dei cambi del 6 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	662,25	662,25	662,30	662,25	662 —	662,20	662,20	662,25	662,25	662,25
Dollaro canadese	670,90	670,90	671 —	670,90	671 —	670,90	671,25	670,90	670,90	670,80
Franco svizzero	219,90	219,90	219,75	219,90	220 —	219,90	219,95	219,90	219,90	219,85
Corona danese	106,58	106,58	106,60	106,58	107 —	106,60	106,70	106,58	106,58	106,58
Corona norvegese	118,77	118,77	118,90	118,77	118,70	118,75	118,75	118,77	118,77	118,76
Corona svedese	147,80	147,80	147,70	147,80	147,50	147,80	147,77	147,80	147,80	147,80
Fiorino olandese	243,80	243,80	243,75	243,80	243,80	243,80	243,75	243,80	243,80	243,80
Franco belga	16,773	16,773	167,850	16,773	16,80	16,76	16,7775	16,773	16,87	16,75
Franco francese	137,58	137,58	137,74	137,58	137,75	137,55	137,64	137,58	137,58	137,56
Lira sterlina	1531,20	1531,20	1530 —	1531,20	1530 —	1531,20	1530,50	1531,20	1531,20	1531,20
Marco germanico	248,265	248,265	248,12	248,265	248,50	248,25	248,20	248,265	249,26	248,25
Scellino austriaco	35,09	35,09	35,05	35,09	35,10	35,08	35,08	35,09	35,09	35,06
Escudo portoghese	25,53	25,53	25,38	25,53	25,45	25,50	25,35	25,53	25,53	25,53
Peseta spagnola	11,49	11,49	11,48	11,49	11,48	11,50	11,4875	11,49	11,49	11,49
Yen giapponese	2,19	2,19	2,21	2,19	2,18	2,19	2,19125	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 6 settembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,050
» 5 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,050
» 5 % (Città di Trieste)	83,925
» 5 % (Beni esteri)	83,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,475
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	87,575
» 6 % » » 1970-85	89,250
» 6 % » » 1971-86	88,675
» 6 % » » 1972-87	88,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,175
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,350
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,100
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	662,225
Dollaro canadese	671,075
Franco svizzero	219,925
Corona danese	106,64
Corona norvegese	118,76
Corona svedese	147,785
Fiorino olandese	243,775
Franco belga	16,775
Franco francese	137,61
Lira sterlina	1530,85
Marco germanico	248,232
Scellino austriaco	35,085
Escudo portoghese	25,44
Peseta spagnola	11,489
Yen giapponese	2,191

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi del giorno 4 settembre 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 1974, la peseta spagnola deve essere rettificata come segue: da Lit. *11,47* a Lit. *11,474*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1974 al 31 luglio 1974 all'importazione da Paesi terzi, SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania. Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale ex 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 1635/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
			dal 1°-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio;				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:				
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	662,16	744,93	21,36	24,03
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%	8.583,16	9,656,05	7.942,36	8.935,15
		b. aventi tenore, in peso di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:				
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	707,02	795,39	66,22	74,49
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.628,02	9.706,52	7.987,22	8.985,62
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:				
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	772,52	869,08	131,72	148,18
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.693,52	9.780,21	8.052,72	9.059,31

(7141)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1974, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 178, è stato in parte respinto, perchè infondato, ed in parte dichiarato inammissibile, il ricorso straordinario presentato il 5 febbraio 1969 dai signori Calavalle Gino e Adriano avverso il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per le Marche ed il decreto del prefetto della provincia di Pesaro-Urbino, rispettivamente in data 4 marzo 1968, n. 23026/0.17100 e 29 aprile 1968, n. 3953/1.21.2.

(7193)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Livorno

Con deliberazione della giunta regionale 24 luglio 1974, n. 7326 è stata approvata la variante al piano regolatore generale per inversione di destinazione di due aree, determinazioni, del comune di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(7290)

Approvazione del piano di zona del comune di Greve

Con deliberazione della giunta regionale n. 6796 in data 17 luglio 1974, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Greve (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7288)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio del comune di Belcastro

Con decreto del presidente della regione Calabria 6 agosto 1974, n. 896, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974, n. 319, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Belcastro, adottato dal comune stesso con atto consiliare 9 gennaio 1972, n. 29.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7194)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a sette posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il testo unico ed il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvati, rispettivamente, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e le successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 432;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Veduti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e le vigenti disposizioni relative ai titoli di preferenza a parità di merito;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Veduta la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380, recante disposizioni relative al reperimento del numero dei posti da assegnare mediante concorso ordinario;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Partecipazione al concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sette posti di direttore didattico in prova (par. 397) per la provincia di Bolzano al quale possono partecipare:

A) gli insegnanti elementari di gruppo linguistico italiano appartenenti ai ruoli organici magistrali costituiti presso i provveditorati agli studi, nonchè gli insegnanti elementari appartenenti al ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca costituito presso il provveditorato agli studi di Bolzano, che abbiano, da almeno tre anni, alla scadenza dei termini del bando di concorso, la qualifica di ordinario e che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie, rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) diploma di materie letterarie, di pedagogia e filosofia rilasciato dai soppressi istituti di magistero;

B) gli insegnanti elementari non forniti di uno dei titoli di studio indicati nella precedente lettera *A*), purchè abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di cui al primo comma dell'articolo seguente.

Art. 2.

Presentazione della domanda e dei titoli valutabili

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 1, intendono partecipare al presente concorso, devono far pervenire al provveditorato agli studi di titolarità, entro e non oltre trenta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo, allegato *A*), intestata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - Roma.

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità, nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero deve essere vistata dall'Autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

Unitamente alla domanda di ammissione il candidato deve presentare i titoli di studio e di servizio, nonchè le benemerenze e le pubblicazioni che riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione, accompagnati da un elenco in carta libera, in duplice copia.

Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077). (1)

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

A tal fine i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del terzo comma del presente articolo sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

Non saranno prese in considerazione domande e documenti che pervengano direttamente al Ministero, quale ne sia il motivo.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità e titoli valutabili

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero o dei provveditorati agli studi.

I titoli che pervengano oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 2 non sono ammessi a valutazione.

Art. 4.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero, Direzione generale istruzione elementare, divisione 1, le domande e i documenti pervenutegli.

Nei confronti di ciascun concorrente, il provveditore riferirà al Ministero sul servizio prestato, esprimendo il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali e sulla attitudine morale e didattica del candidato ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla idoneità fisica del medesimo ad esercitare le funzioni, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 24 aprile 1928, n. 1297.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami constano di due prove scritte e di una prova orale.

---

(1) Si ravvisa l'opportunità che gli uffici del provveditorato conservino le buste contenenti le domande, al fine di rendere certa ed acquisita agli atti la data risultante dal timbro postale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione scolastica.

La prova orale ha per oggetto le materie specificate in calce al presente bando (allegato B). Nel corso della prova orale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza della lingua tedesca, come è indicato nel citato allegato B).

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

La prova orale avrà luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui avranno luogo le prove scritte e quella orale.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta legale) recante la firma del candidato, autenticata dal segretario comunale del comune di residenza, da un notaio, dal direttore didattico o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato stesso presta servizio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I candidati dovranno portare l'occorrente per scrivere; la carta sarà fornita dal Ministero.

E' vietato portare libri ed appunti. E' consentito soltanto portare e consultare il vocabolario della lingua italiana, purchè esclusivamente linguistico, per la prova di cultura generale, testi di legge, privi di qualsiasi commento e di note introduttive e interpretative, per la prova di legislazione scolastica.

Per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero le prove scritte potranno aver luogo nelle altre località che, in relazione al numero degli aspiranti, saranno eventualmente stabilite di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Osservanza di norme

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno, ai sensi dell'art. 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le norme del testo unico e dei regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvati rispettivamente con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 e con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonchè le disposizioni del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in quanto applicabili.

Art. 7.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media di almeno 7/10 nelle prove scritte con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva è determinata sommando ai voti riportati rispettivamente nelle prove scritte e nella prova orale il voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Documentazione di titoli

I concorrenti che abbiano superata la prova orale debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione I, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello dell'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle forme di legge, attestanti il possesso dei titoli idonei ai fini della preferenza a parità di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelle di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, concernenti i mutilati e gli invalidi civili.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo di cui al terzo comma dell'art. 7 del presente bando, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione al concorso; lo stesso decreto dichiara i vincitori del concorso.

I candidati che risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo hanno titolo per essere iscritti nella graduatoria nazionale permanente di cui all'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1040 che modifica gli articoli 1 e 3 della legge 23 maggio 1964, n. 380.

Art. 10.

Presentazione di documenti

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine di giorni trenta dalla data in cui ricevono il relativo invito, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) stato di servizio rilasciato dal competente Provveditore agli studi;

b) diploma originale del titolo di studio, di cui al precedente art. 1, o copia autentica ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

c) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante la sana e robusta costituzione dell'aspirante o la sua idoneità fisica al servizio.

Il certificato dovrà contenere le dichiarazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente indicata; in tal caso, però, il certificato dovrà contenere la dichiarazione che l'imperfezione non menoma la idoneità fisica dell'aspirante allo svolgimento del servizio.

Sono altresì dichiarati decaduti i candidati:

a) che ad eventuale visita medica di controllo non risultino fisicamente idonei alla funzione direttiva, o che non si presentino ad essa, entro il termine stabilito;

b) che non risultino in qualsiasi momento, in possesso del requisito della buona condotta;

c) che abbiano, con documentazioni, dichiarazioni od omissioni indotto in errore l'amministrazione circa i requisiti richiesti.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova ed assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria di merito, alle sedi vacanti della provincia di Bolzano.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6.

Fino a quando i vincitori del concorso non avranno conseguito la stabilità nel ruolo dei direttori didattici, i posti da essi precedentemente occupati in qualità di insegnanti elementari non saranno coperti da titolari.

Art. 12.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero presenteranno le domande ed i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione elementare Divisione I, corredati della relazione e del giudizio redatti nei modi di cui al precedente art. 4, nonchè dalla esplicita dichiarazione che sono stati presentati in termini.

Tali candidati hanno facoltà di presentare la domanda di ammissione al concorso ed i titoli valutabili entro il tassativo termine di settantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti di cui agli articoli 8 e 10 del presente bando potranno essere presentati entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1974
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 290

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo per la compilazione della domanda da presentare al provveditore agli studi della provincia di titolarità.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) (1) . . .
nato a . . . provincia di .
il . . insegnante elementare appartenente al ruolo magistrale della provincia di . . . con sede di titolarità a . . . . e sede di eventuale assegnazione provvisoria provincia di
chiede di essere ammesso al concorso per esami e titoli .
. .

A tale scopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissione al concorso predetto;

b) di avere subìto procedimento penale (o disciplinare)

ovvero

di essere sottoposto a procedimento penale (o disciplinare).

(Da scrivere soltanto nel caso in cui l'interessato abbia subìto procedimento penale o disciplinare o sia sottoposto a procedimento del genere all'atto della compilazione della domanda).

Per ogni eventuale comunicazione indica il seguente indirizzo:
località . . (provincia . . . .) via
n. . .

Data . . . . .

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . .(2)

---

(1) Le insegnanti coniugate nell'indicare le proprie generalità devono attenersi al seguente esempio:

Rossi Maria nata Bianchi;

le vedove:

Rossi ved. Maria nata Bianchi.

(2) La firma del candidato, posta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; ovvero deve essere vistata dall'autorità scolastica o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA ORALE

Pedagogia, filosofia, didattica

1. — La persona umana. Finalità, fattori, forme e periodi della educazione. Autoeducazione ed Eteroeducazione. La scuola ed i suoi rapporti con la famiglia, lo Stato, la Chiesa e le altre società.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento educativo e scolastico italiano, dagli albori del Risorgimento ad oggi, attraverso l'opera dei più importanti educatori e pedagogisti, con speciale riferimento alla educazione dei fanciulli, sia normali sia minorati.

La psicologia e l'educazione: dalla psicologia intuitiva, alla psicologia sperimentale, alla pedagogia sperimentale. Problemi di psicologia dell'età evolutiva.

Problemi socio-economici e problemi scolastici.

3. — Vita scolastica: problemi dell'iniziativa, della disciplina e della collaborazione. La scuola unica pluriclasse. La scuola all'aperto e le differenziazioni didattiche.

Unità e differenziazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare di una disciplina a scelta.

I programmi d'insegnamento dal 1888 ad oggi ed i problemi in essa affrontati.

4. — Sicura conoscenza di almeno due opere dell'età moderna o contemporanea, di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero, entrambe a scelta del candidato, il quale deve dimostrare di averle lette per intero e di saperle inquadrare storicamente.

Nozioni generali di diritto amministrativo

a) Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione, le leggi e i regolamenti.

b) Amministrazione centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato.

c) Amministrazione decentrata e Amministrazione locale. Enti pubblici, controllo dello Stato.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego e leggi fondamentali, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1860 ad oggi.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico della scuola elementare. Scuole speciali. Scuole all'estero. Scuola materna.

d) Stato giuridico ed economico del personale della scuola.

e) Alunni, obbligo scolastico, anagrafe scolastica, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche.

f) Edilizia scolastica. Arredamento.

g) Ordinamento e funzioni del Patronato scolastico e delle altre opere integrative e ausiliarie della scuola elementare.

h) Assistenza magistrale. Pensioni del personale della scuola.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico-scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi di urgenza. Malattie infettive con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e fisiologia, organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo anche in rapporto alla nutrizione e al lavoro scolastico.

e) Problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare: orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali per i minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.

f) Educazione fisica, giuochi, sport.

Il candidato deve inoltre dimostrare di avere la piena padronanza dei programmi d'insegnamento delle scuole elementari e dei problemi connessi con tale insegnamento.

Il candidato, nel corso della prova orale, dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza della lingua tedesca. Ciò avrà luogo in sede della trattazione orale di un argomento di natura pedagogica, filosofica o didattica.

Il Ministro: MALFATTI

(7252)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2 Turismo, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Turismo, foglio n. 145, con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario di questo Ministero;

Riconosciuta la necessità di bandire detto concorso;

Tenuto conto dei benefici riservati, in materia di assunzioni, agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica relativa al funzionamento degli strumenti di proiezione cinematografica.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

(La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata).

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 5.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 5, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo e siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 7.

Alla domanda debbono essere allegati, redatti secondo le forme prescritte dalla legge, tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso (quali ad esempio: servizio prestato presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici o istituti riconosciuti dallo Stato, diplomi di qualificazioni attinenti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria rilasciati da istituti statali o riconosciuti, patenti di guida, ecc.).

I candidati, inoltre, dovranno far pervenire, unitamente alla domanda, un elenco, redatto in sei copie in carta libera, tutte sottoscritte e datate, dei titoli prodotti, con l'indicazione specificata di ognuno di essi.

I titoli, con il relativo elenco, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti relativi ai titoli stessi, con l'elenco di cui al precedente articolo.

Art. 9.

Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 6 su 10.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati, con successiva comunicazione, a presentarsi per essere sottoposti alla prova pratica d'idoneità tecnica, di cui all'art. 3 del presente bando.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito sarà formata dai candidati che siano stati giudicati idonei in base al punteggio complessivo riportato nei titoli e che abbiano superato la prova di cui al precedente articolo.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa le preferenze e precedenze.

Art. 11.

I candidati che intendono far valere i titoli ai fini della preferenza o della precedenza (ad esempio: mutilati ed invalidi di guerra, per servizio, orfani di guerra e di caduti per servizio, ecc.), debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli stessi.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili e del lavoro, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che lo invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, art. 6, n. 3, e 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 13.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 11 e 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La nomina del vincitore, la graduatoria generale di merito e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato agente tecnico in prova per la durata di mesi sei, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 16.

L'agente tecnico in prova che non assuma servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1974
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 181

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico per

esami ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento del limite di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . nell'anno scolastico . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .; (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . .

Firma (2) .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6921)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1973, registro n. 8 Difesa, foglio n. 302;

Visto il decreto ministeriale in data 12 maggio 1973, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1973, registro n. 14 Difesa, foglio n. 130;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1973, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1973, registro n. 27 Difesa, foglio n. 312;

Considerato che con decreto ministeriale del 1° febbraio 1974 il candidato Sbrocco Giorgio, partecipante al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, è stato escluso da detto concorso ai sensi dell'art. 12 del relativo bando;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, alla prima classe dei corsi dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1973-74:

1. Ottone Mario Renzo	punti	38,000
2. Canetto Andrea	»	36,000
3. Nicolotti Tommaso (nato l'8 luglio 1953)	»	34,090
4. Gasparetti Bruno (nato il 16 agosto 1953)	»	34,090
5. Cuppone Antonio (nato il 6 dicembre 1954)	»	34,090
6. Barale Giuseppe (nato il 27 aprile 1954)	»	34,045
7. Troglio Franco (nato l'8 giugno 1954)	»	34,045
8. Mittiga Enrico	»	34,000
9. Bortolamasi Ettore Ugo	»	33,909
10. Nocerino Giuseppe	»	33,818
11. Maffei Italo (nato il 3 settembre 1952)	»	33,727
12. Pescarmona Alessandro (nato il 5 dicembre 1954)	»	33,727
13. Nicolella Dario (Nunziatella opta per il genio aeronautico, ruolo ingegneri)	»	33,636
14. De Martiis Elio Ant. Nicola	»	33,545
15. Zanandrea Edio Liliano	»	33,454
16. Petrillo Giovanni	»	33,363
17. Mazziotti Maurizio (nato il 2 ottobre 1952)	»	33,272
18. Buja Luciano (nato il 19 dicembre 1953)	»	33,272
19. Nobili Fabio	»	33,181
20. Graziani Fulcieri	»	32,909
21. Michelini Guglielmo Antonio	»	32,818
22. De Matteis Umberto	»	32,727
23. Cao Antonio	»	32,636
24. Quattrociocchi Germano	»	32,545
25. Camperi Gian Franco	»	32,454
26. Varrica Giovanni Carlo	»	32,363
27. Pancotti Pietro	»	32,272
28. Rosaspina Bruno (Nunziatella)	»	32,181
29. Palazzoli Diego	»	32,090
30. Paglia Pietro	»	32,000
31. Berretta Claudio	»	31,727
32. Ildos Claudio	»	31,636
33. Clavari Roberto	»	31,545
34. Iacopino Maurizio	»	31,454
35. Formisano Giovanni	»	31,363
36 Sbuelz Giovanni Maria Isaia Bonif.	»	31,272
37. Marino Giuseppe	»	31,181
38. Girardi Franco	»	31,090
39. Rubeca Roberto	»	31,000
40. Corsini Roberto	»	30,818
41. Peri Massimo	»	30,727
42. Dell'Orso Cesare	»	30,636
43. Tomasi Mauro	»	30,454
44. Spagnolini Gian Piero	»	30,363
45. Scalvini Pierangelo	»	30,272
46. Catanese Sergio	»	30,181
47. Sabino Salvatore	»	30,090
48. Bernardis Luciano	»	30,045
49. Tammaro Roberto	»	30,000
50. Severo Pellegrino	»	29,909
51. Mucia Salvatore Flavio	»	29,818
52. Marescutti Sergio	»	29,727
53. Vittozzi Paolo	»	29,636
54. Daniele Antonio	»	29,545
55. Vanin Gino	»	29,454
56 Campana Riccardo	»	29,363
57. Capaldo Federico	»	29,318
58. Barazzutti Luigino	»	29,272
59. Tomassetti Amato	»	29,181
60 Genovese Rosario	»	28,909
61. Liguori Michele	»	28,818
62. Bagnardi Raffaele Angelo	»	28,727
63. Radrizzani Massimo	»	28,636
64. Sbisà Fabrizio	»	28,545
65. di Lauro Antonio	»	28,454
66. Catapano Roberto	»	28,363

67. Nepi Francesco	punti	28,181
68. De Cicco Tullio	»	28,090
69. Andreoli Marco	»	28,000
70. Caruso Carlo	»	27,909
71. Iannone Giuseppe	»	27,818
72. Giuffrida Gian Paolo	»	27,727
73. Biagetti Alberto	»	27,636
74. Babbini Vittorio	»	27,545
75. Baldacci Giorgio	»	27,454
76. Cerino Pasquale	»	27,363
77. Corradini Franco	»	27,272
78. Mangini Riccardo	»	27,181
79. Zenone Gualtiero	»	27,090
80. Niccolai Massimo	»	27,000
81. Longobardi Renzo	»	26,818
82. Scordo Francesco	»	26,727
83. Miresse Innocenzo	»	26,636
84. Zecchino Gennaro	»	26,545
85. Boarina Antonio	»	26,454
86. Stracciari Luigi	»	26,363
87. Bertolaso Antonio	»	26,272
88. Di Pietro Antonio	»	26,181
89. Goletti Augusto	»	26,090
90. Pedozzi Vincenzo	»	26,000
91. Ammaturo Vincenzo	»	25,818
92. Babini Flavio	»	25,727
93. Cerreta Pier Luigi	»	25,636
94. D'Aurelio Armando	»	25,545
95. Gabelli Walter Mario	»	25,454
96. Cistulli Leonardo	»	25,363
97. Samperi Sebastiano	»	25,272
98. Osta Francesco	»	25,181
99. La Fortezza Michele	»	25,090
100. Chiarellotto Roberto	»	25,000
101. Nava Paolo	»	24,909
102. Toscano Girolamo	»	24,818
103. Pizzuti Massimo	»	24,727
104. Ricca Giuseppe (Nunziatella)	»	24,636
105. Morresi Gian Mario	»	24,545
106. Marini Roberto	»	24,454
107. Gombi Emilio	»	24,363
108. De Palma Angelo	»	24,272
109. Vezzio Mauro	»	24,181
110. Inno Vincenzo	»	24,090
111. Rizzotto Luigi Antonio	»	24,000

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di 20 allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi dell'Accademia aeronautica anno accademico 1973-74:

1. Chiabra Piero	punti	39,000
2. Ottone Mario Renzo (opta per pilota)	»	38,000
3. Papa Danilo	»	37,272
4. Capasso Salvatore	»	37,181
5. Bonavoglia Armando	»	37,090
6. Iaia Pierclaudio	»	37,000
7. Paratore Carmelo	»	36,727
8. Rivola Stefano	»	36,636
9. Cardamone Maurizio	»	36,545
10. Dell'Oro Giorgio	»	36,454
11. Cadeddu Paolo	»	36,363
12. Napolitano Andrea	»	36,272
13. Giaccio Umberto	»	36,181
14. Navach Michele	»	36,090
15. Pignataro Pietro	»	36,000
16. Tonello Giovanni	»	35,727
17. Episcopo Pasquale	»	35,636
18. Ciorra Giuseppe	»	35,545
19. Polo Enrico	»	35,454
20. Ricca Mario (Nunziatella)	»	35,363
21. Ciardelli Pierluigi	»	35,272
22. Cassella Rosario	»	35,181
23. Becherelli Mauro (nato l'11 luglio 1953)	»	35,090
24. Di Nuzzo Michele (nato il 19 settembre 1954)	»	35,090
25. Zorzi Andrea	»	35,000
26. Giusto Mauro	»	34,363
27. Lovetere Francesco Antonio	»	34,272
28. Spagnolini Aldo	»	34,181
29. Nicolotti Tommaso (nato l'8 luglio 1953)	»	34,090
30. Cuppone Antonio (nato il 6 dicembre 1954)	»	34,090
31. Barale Giuseppe	punti	34,045
32. Maffei Italo	»	33,727
33. Nicolella Dario (Nunziatella)	»	33,636
34. Petrillo Giovanni	»	33,363
35. Cao Antonio (nato l'11 luglio 1952)	»	32,636
36. Gattulli Giacinto (nato il 25 luglio 1954)	»	32,636
37. Camperi Gian Franco	»	32,454
38. Varrica Giovanni Carlo	»	32,363
39. Pancotti Pietro	»	32,272
40. Paglia Pietro	»	32,000
41. Clavari Roberto	»	31,545
42. Formisano Giovanni	»	31,363
43. Sbuelz Giovanni Maria Isaia Bon.	»	31,272
44. Rubeca Roberto	»	31,000
45. Peri Massimo	»	30,727
46. Tomasi Mauro	»	30,454
47. Spagnolini Gian Piero	»	30,363
48. Scalvini Pierangelo	»	30,272
49. Tammaro Roberto	»	30,000
50. Mucia Salvatore Flavio	»	29,818
51. Daniele Antonio	»	29,545
52. Vanin Gino	»	29,454
53. Campana Riccardo	»	29,363
54. Barazzuti Luigino	»	29,272
55. Tomassetti Amato	»	29,181
56. Genovese Rosario	»	28,909
57. Bagnardi Raffaele Angelo	»	28,727
58. Catapano Roberto (nato il 22 ottobre 1952)	»	28,363
59. Calat rese Francesco (nato il 7 ottobre 1953)	»	28,363
60. Gorgoglione Luca	»	28,272
61. De Cicco Tullio	»	28,090
62. Iannone Giuseppe	»	27,818
63. Niccolai Massimo	»	27,000
64. Longobardi Renzo	»	26,818
65. Scordo Francesco	»	26,727
66. Stracciari Luigi	»	26,363
67. Goletti Augusto	»	26,090
68. Pedozzi Vincenzo	»	26,000
69. De Falco Adriano	»	25,909
70. Cerreta Pier Luigi	»	25,636
71. Samperi Sebastiano	»	25,272
72. Chiarelotto Roberto	»	25,000
73. Nava Paolo	»	24,909
74. Toscano Girolamo	»	24,818
75. Pizzuti Massimo	»	24,727
76. Ricca Giuseppe (Nunziatella, opta per pilota)	»	24,636
77. Marini Roberto	»	24,454
78. Gombi Emilio	»	24,363
79. De Palma Angelo	»	24,272
80. Inno Vincenzo	»	24,090

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1974
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 135

(7230)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1973, registro 69, foglio 117, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Considerato che il primo dirigente (ora dirigente superiore) Gatti dott. Arnaldo è indisponibile, per sopravvenuti inderogabili motivi di servizio, nel periodo (21 maggio-4 luglio 1974) in cui si svolgeranno la prova pratica ed il colloquio del concorso sopra detto (vds. fg. 001157/D.G. datato 10 maggio 1974 di Levadife);

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario, incluso nella suddetta commissione esaminatrice come membro;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della difesa, di cui al decreto ministeriale 7 agosto 1973 citato nelle premesse, è modificato nel senso che il primo dirigente Lentini dott. Arnaldo, indisponibile per sopravvenuti inderogabili motivi di servizio. in sostituzione del primo dirigente (ora dirigente superiore) Gatti dott. Arnaldo, indisponibile per sopravvenuti inderogabili motivi di servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1974
Registro n. 47 Difesa, foglio n. 99

(7293)

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di amministrazione, di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Magg. gen. amm. s.p.e. Razzauti Eugenio.

Membri:

Col. amm. s.p.e. Pastorello G. Battista;
T. col. amm. s.p.e. Bonajuto Salvatore;
T. col. amm. s.p.e. Altomare Francesco;
T. col. amm. s.p.e. Di Donato Sergio.

Membri supplenti:

T. col. amm. s.p.e. Granato Stelio;
T. col. amm. s.p.e. Ambrosi Luciano.

Segretario senza diritto a voto:

Faranda dott. Roberto, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 290

(7145)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 252/Sanità del 13 giugno 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 164/Sanità in data 30 marzo 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 166/Sanità in data 30 marzo 1974 con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Vista la rinuncia intervenuta per la condotta consorziale di Porlezza ed uniti da parte del vincitore dott. Vincenzo Federici;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visti l'art. 5 della legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Carlo Vasile è dichiarato vincitore della condotta consorziale Porlezza ed uniti.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni dei consorzi veterinari di Grandate e Porlezza.

Milano, addì 19 luglio 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7150)

REGIONE UMBRIA

Esito del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 21 maggio 1973, n. 183, prot. n. 3792, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Terni;

Visti i verbali dei lavori della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 luglio 1974, n. 2153, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvato il risultato del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Terni, al quale ha partecipato un solo concorrente, il prof. Francesco Costabile, conseguendo l'idoneità con punti 173,281/240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio per gli annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune di Terni e della prefettura di Terni.

Perugia, addì 7 agosto 1974

Il presidente: CONTI

(7232)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **16**.

Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

ISTITUZIONE, MODIFICA ED ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 1.

L'istituzione e l'attività della comunità montana nei limiti dei principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

I territori montani della regione Abruzzo, determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

Zona A (comuni provincia L'Aquila):

1) Barete;
2) Cagnano Amiterno;
3) Campotosto;
4) Capitignano;
5) L'Aquila;
6) Lucoli;
7) Montereale;
8) Ocre;
9) Pizzoli;
10) Scoppito;
11) Tornimparte;
12) Villa S. Angelo;
13) S. Eusanio Forconese.

Zona B (comuni provincia L'Aquila):

1) Barisciano;
2) Calascio;
3) Capestrano;
4) Caporciano;
5) Carapelle Calvisio;
6) Castel del Monte;
7) Castelvecchio Calvisio;
8) Collepietro;
9) Navelli;
10) Ofena;
11) Poggio Picenze;
12) Prata D'Ansidonia;
13) S. Benedetto in Perillis;
14) S. Demetrio N. V.;
15) S. Pio delle Camere;
16) S. Stefano di Sessanio;
17) Villa S. Lucia.

Zona C (comuni provincia L'Aquila):

1) Acciano;
2) Castel di Ieri;
3) Castelvecchio Subequo;
4) Fagnano Alto;
5) Fontecchio;
6) Gagliano Aterno;
7) Goriano Sicoli;
8) Molina;
9) Ovindoli;
10) Rocca di Cambio;
11) Rocca di Mezzo;
12) Secinaro;
13) Tione degli Abruzzi.

Zona D (comuni provincia L'Aquila):

1) Bisegna;
2) Ortona dei Marsi;
3) Lecce dei Marsi;
4) Gioia dei Marsi;
5) Ortucchio;
6) S. Benedetto dei Marsi;
7) Pescina;
8) Collarmele;
9) Cerchio;
10) Aielli.

Zona E (comuni provincia L'Aquila):

1) Avezzano;
2) Celano;
3) Massa d'Albe;
4) Magliano dei Marsi;
5) Scurcola;
6) Tagliacozzo;
7) Sante Marie;
8) Cappadocia;
9) Castellafiume;
10) Carsoli;
11) Oricola;
12) Pereto;
13) Rocca di Botte;
14) Luco dei Marsi;
15) Collelongo;
16) Villavallelonga;
17) Trasacco.

Zona F (comuni provincia L'Aquila):

1) Anversa;
2) Bugnara;
3) Campo di Giove;
4) Cansano;
5) Cocullo;
6) Corfinio;
7) Introdacqua;
8) Pacentro;
9) Pettorano sul Gizio;
10) Pratola Peligna;
11) Prezza;
12) Raiano;
13) Roccacasale;
14) Scanno;
15) Sulmona;
16) Villalago;
17) Vittorito.

Zona G (comuni provincia L'Aquila):

1) Balsorano;
2) Canistro;
3) Capistrello;
4) Civita D'Antino;
5) Civitella Roveto;
6) Morino;
7) S. Vincenzo Valle Roveto.

Zona H (comuni provincia L'Aquila):

1) Alfedena;
2) Ateleta;
3) Villetta Barrea;
4) Castel di Sangro;
5) Civitella Alfedena;
6) Opi;
7) Pescasseroli;
8) Pescocostanzo;
9) Rivisondoli;
10) Rocca Pia;
11) Roccaraso;
12) Scontrone;
13) Barrea.

Zona I (comuni provincia Pescara):

1) Brittoli;
2) Bussi;
3) Carpineto Nora;

4) Castiglione a Casauria;
5) Civitella Casanova;
6) Corvara;
7) Farindola;
8) Montebello di Bertona;
9) Penne;
10) Pescosansonesco;
11) Villa Celiera.

Zona L (comuni provincia Pescara):

1) Abbateggio;
2) Caramanico;
3) Lettomanoppello;
4) Popoli;
5) Roccamorice;
6) Salle;
7) S. Eufemia a Maiella;
8) S. Valentino;
9) Serramonacesca;
10) Tocco Casauria.

Zona M (comuni provincia Teramo):

1) Campli;
2) Civitella del Tronto;
3) Cortino;
4) Rocca S. Maria;
5) Teramo;
6) Torricella Sicura;
7) Valle Castellana.

Zona N (comuni provincia Teramo):

1) Atri;
2) Basciano;
3) Canzano;
4) Castellalto;
5) Cellino Attanasio;
6) Cermignano;
7) Notaresco;
8) Penna S. Andrea;
9) Castel Castagna.

Zona O (comuni provincia Teramo):

1) Isola del Gran Sasso;
2) Montorio;
3) Colledara;
4) Tossicia;
5) Pietracamela;
6) Fano Adriano;
7) Crognaleto;
8) Castelli;
9) Arsita.

I comunità (Chieti) — *P*:

1) Roccamontepiano;
2) Pretoro;
3) Pennapiedimonte;
4) Rapino;
5) Guardiagrele;
6) Palombaro;
7) Fara S. Martino.

II comunità (Chieti) — *Q*:

1) Lama dei Peligni;
2) Taranta Peligna;
3) Colledimacine;
4) Pennadomo;
5) Torricella Peligna;
6) Lettopalena;
7) Roccascalegna;
8) Palena;
9) Gessopalena;
10) Civitella M. Raimondo.

III comunità (Chieti) — *R*:

1) Roio del Sangro;
2) Rosello;
3) Borrello;
4) Gamberale;
5) Pizzoferrato;
6) Quadri;
7) Fallo;
8) Civitaluparella;
9) Montenerodomo.

IV comunità (Chieti) — *S*:

1) Atessa;
2) Tornareccio;
3) Bomba;
4) Monteferrante;
5) Colledimezzo;
6) Pietraferrazzana;
7) Montebello sul Sangro;
8) Montelapiano;
9) Villa S. Maria.

V comunità (Chieti) — *T*:

1) Lentella;
2) Fresagrandinaria;
3) Palmoli;
4) Furci;
5) Cupello;
6) Monteodorisio;
7) Scerni;
8) S. Buono;
9) Casalanguida;
10) Gissi;
11) Liscia;
12) Carpineto Sinello;
13) Guilmi;
14) Roccaspinalveti;
15) Tufillo;
16) Dogliola.

VI comunità (Chieti) — *U*:

1) Carunchio;
2) Torrebruna;
3) Celenza sul Trigno;
4) Castiglione M.M.;
5) Schiavi d'Abruzzo;
6) Castelguidone;
7) Montazzoli;
8) Fraine;
9) S. Giovanni Lipioni.

Art. 3.

Le leggi regionali che, ai sensi degli articoli 117 e 133 della Costituzione e dell'art. 73 dello statuto, istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti debbono, ove riguardino territori montani, riadottare o modificare la individuazione delle zone omogenee montane.

Art. 4.

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 5.

La comunità montana si estingue solo in seguito a legge regionale che modificando la ripartizione dei territori montani in zone omogenee, elimini integralmente la zona omogenea che ne costituisce il substrato territoriale.

L'estinzione è dichiarata con decreto del presidente della Regione.

Lo stesso decreto disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Capo II

STATUTO DELLA COMUNITA'

Art. 6.

La comunità montana è retta dallo statuto approvato nel rispetto delle norme della presente legge.

Lo statuto e le sue modificazioni ed integrazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dai componenti il consiglio della comunità e sono approvati dal consiglio regionale con legge.

Art. 7.

Lo statuto deve stabilire:

1) la denominazione e la sede della comunità;

2) le funzioni della comunità, in relazione alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102, e quelle perseguibili anche in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

3) l'articolazione, la composizione, il funzionamento e la durata dei seguenti organi della comunità:

a) consiglio, con la prescritta rappresentanza dei comuni membri della comunità;

b) giunta esecutiva;

c) presidente;

4) le norme per la revoca e la decadenza degli organi esecutivi e dei singoli componenti il consiglio e la giunta;

5) le modalità di approvazione dei regolamenti per disciplinare: l'organizzazione degli uffici della comunità e del suo personale, la nomina e la funzione del segretario, del direttore tecnico e la costituzione dei comitati tecnici;

6) i criteri per la determinazione degli oneri a carico di ciascun comune ed altre norme di carattere finanziario;

7) le modalità di nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;

8) le modalità di convocazione del consiglio;

9) i casi di scioglimento anticipato del consiglio.

TITOLO II

ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Capo I

ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 8.

Sono organi della comunità montana:

1) il consiglio;

2) la giunta esecutiva;

3) il presidente.

Capo II

CONSIGLIO

Art. 9.

Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco o suo delegato, da un consigliere designato dalla maggioranza e da uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio comunale.

Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti il numero dei consiglieri comunali è elevato a sei da eleggersi con voto limitato a due.

Il consiglio è il massimo organo della comunità: esso ne determina l'indirizzo politico ed amministrativo.

Il consiglio deve essere convocato entro 10 giorni dalla richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Competono ad ogni componente i diritti di interpellanza, interrogazione e mozione.

Capo III

GIUNTA E PRESIDENTE

Art. 10.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità ed è composta da:

1) presidente, che è eletto dal consiglio della comunità montana a maggioranza assoluta dei componenti;

2) un numero di membri determinato statuariamente, eletti dal consiglio della comunità montana a maggioranza assoluta di voti dei componenti assegnati al consiglio.

TITOLO III

PIANI DI SVILUPPO - PROGRAMMI DI OPERE

Art. 11.

I piani ed i programmi elaborati dagli enti operanti nel territorio, debbono adeguarsi al piano di sviluppo economico-sociale della comunità montana.

A tale fine la comunità montana costituisce un comitato tecnico nel quale sono rappresentati gli enti montani che hanno operato ed operano nell'ambito della comunità ed altre organizzazioni che hanno operato ed operano nel territorio, i quali sono tenuti a fornire ogni collaborazione per il settore di propria competenza.

Per l'attuazione dei programmi di intervento, la comunità montana si avvale degli enti, di cui sopra, sempre nell'ambito della propria competenza.

Per le aziende speciali consorziali di cui alla legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 e legge n. 991 del 25 luglio 1952 esistenti nella regione Abruzzo, la comunità montana si sostituisce allo Stato, dall'1 gennaio 1974, per la erogazione del contributo del 75 % delle spese per il personale e per la gestione dell'ufficio, fino ad esaurimento dei programmi di intervento nei settori silvo-pastorale e di bonifica montana già finanziati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e comunque non oltre il 31 dicembre 1976.

A far tempo da tale data o all'esaurimento dei programmi predetti le aziende speciali consorziali sono sciolte ed il personale in servizio passa alla comunità montana della zona di competenza con garanzia di conservazione della posizione giuridica ed economica acquisita alla data di approvazione della presente legge.

Art. 12.

Al consiglio della comunità, in attesa dell'approvazione del piano di sviluppo economico sociale di zona di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, può elaborare ed adottare programmi di opere di intervento con le stesse modalità previste per l'approvazione del piano stesso.

I programmi sono approvati dal consiglio regionale.

TITOLO IV

CONTROLLI

Art. 13.

I controlli sugli atti della comunità montana sono esercitati dalle sezioni provinciali di controllo sugli atti dei comuni.

I poteri di controllo sostitutivo sono esercitati dalle sezioni di cui al comma precedente.

Il controllo sugli organi della comunità spetta al consiglio regionale. Lo scioglimento degli organi viene deliberato dal consiglio regionale e decretato dal presidente della giunta.

La nomina del commissario è demandata al presidente della giunta che vi provvede con decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 14.

Le comunità montane ed i consigli di valle, già costituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti e sostituiti dalle comunità montane di cui all'art. 2 della presente legge.

Il patrimonio di tali enti, con gli eventuali oneri attivi e passivi, passa alle comunità montane costituite a norma della presente legge.

I consigli di valle, che abbiano funzioni di consorzi di bonifica montana, restano in vita fino alla completa realizzazione delle opere già finanziate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e comunque non oltre il 31 dicembre 1974.

Art. 15.

Per la prima applicazione della presente legge, il consiglio della comunità, da eleggersi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito secondo le disposizioni dell'art. 9 della presente legge.

I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

Il consiglio della comunità si riunisce entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge su convocazione del presidente della giunta regionale e, come suo primo atto, dopo la nomina provvisoria del presidente e del segretario, redige ed approva lo statuto.

Ultimati tali adempimenti, e comunque per tutte le comunità non oltre 60 giorni dall'approvazione dello statuto, il consiglio della comunità si riunisce nel comune sede della stessa, su convocazione del presidente provvisorio, per la elezione degli organi esecutivi della comunità.

Art. 16.

I fondi disponibili per l'applicazione della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 (eventualmente anche altri fondi comunque da erogare alle comunità montane) saranno ripartiti dal consiglio regionale secondo i coefficienti:

20 % secondo la superficie delle comunità montane;

20 % secondo l'indice di spopolamento delle comunità montane;

30 % con riferimento al reddito attuale (in ragione inversamente proporzionale ad esso) e gli indici di dissesto idrogeologico;

30 % a giudizio del C.R. secondo programmi qualificanti.

Art. 17.

Per le necessità finanziarie di primo impianto della comunità montana, la Regione stanzia L. 150.000.000 da erogarsi all'atto dell'insediamento, in parti uguali tra tutte le comunità.

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutabile in L. 150.000.000, si fa fronte ponendo l'onere stesso a carico dell'importo iscritto al cap. 1500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Art. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 27 maggio 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1974, n. 17.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è competente a provvedere agli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessità di pubblico interesse per eventi calamitosi quali scosse telluriche, alluvioni, piene, frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamità naturali, ferma restando la competenza statale ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per gli interventi a seguito di calamità dichiarate di estensione ed entità particolarmente gravi.

Art. 2.

Gli interventi di pronto soccorso possono riguardare le seguenti categorie di opere:

a) puntellamenti, demolizioni, sgombri ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristino dei beni degli enti locali del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere danneggiate;

c) costruzione di ricoveri per le persone non abbienti rimaste senza tetto.

Le richieste di intervento, a pena di decadenza, debbono essere inoltrate all'ufficio del genio civile competente entro dieci giorni dall'evento calamitoso.

I lavori sono finanziati a totale carico della Regione.

Art. 3.

In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori, la relativa autorizzazione sarà richiesta per fonogramma, dall'ingegnere capo del genio civile competente che ha curato gli accertamenti, direttamente al componente della giunta regionale preposto al settore lavori pubblici, che la concede con lo stesso mezzo.

Entro una settimana l'organo tecnico predetto invierà la perizia giustificativa della spesa col relativo verbale.

Art. 4.

I lavori che si eseguono in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Il limite di dieci milioni di lire previsto dall'articolo unico della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 1972 è elevato a cento milioni di lire limitatamente agli interventi di pronto soccorso.

All'onere per il finanziamento degli interventi di pronto soccorso si provvede per l'anno 1974, per una spesa prevista di 500 milioni con i fondi iscritti al cap. 1964 del bilancio e, per gli anni successivi, con gli stanziamenti che verranno iscritti annualmente nei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione della spesa.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1974, n. 18.

Norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituita su base provinciale, presso la giunta regionale, secondo dipartimento, settore turismo, la commissione di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione.

Art. 2.

La composizione della commissione di cui al precedente articolo, già prevista dall'art. 236 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, viene stabilita come segue:

il componente della giunta regionale preposto al settore turismo o un suo rappresentante, presidente;

il sovraintendente alle antichità e belle arti della provincia interessata;

un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessore di musei, gallerie ecc.;

un docente di lingue estere, per le quali vi siano esaminandi;

un rappresentante del sindacato provinciale guide turistiche;

un funzionario del settore turismo;

un funzionario del competente ufficio di pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo del settore turismo.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su delibera della stessa, viste le designazioni delle competenti amministrazioni pubbliche e degli altri enti ed organismi interessati.

Art. 3.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento della commissione, compreso il pagamento dei gettoni ai commissari, previste in 10 milioni per l'anno 1974, è provveduto con i fondi stanziati al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1974

CRESCENZI

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1974, n. 19.
Finanziamento dell'edilizia scolastica minore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 10 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione contribuisce alla realizzazione delle opere di adattamento e riadattamento di costruzioni e servizi complementari all'attività scolastica elementare e media.

I contributi possono essere erogati esclusivamente ai comuni proprietari degli immobili, per i quali si richiedono le opere anzidette che abbiano popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nonchè ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti qualora le erogazioni siano destinate per le scuole di frazioni con popolazione non superiore a 3500 abitanti.

Art. 2.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni interessati devono far pervenire alla giunta regionale, primo dipartimento, settore lavori pubblici, la domanda di contributo allegando ad essa i seguenti documenti:

a) delibera della giunta comunale, da cui risulti che l'edificio è di proprietà comunale ed è adibito ad esclusivo uso scolastico e che ricorrono i requisiti prescritti dal secondo comma del precedente art. 1 e l'autorizzazione ad inoltrare la domanda;

b) una copia della relazione tecnica dei lavori proposti con il preventivo di spesa.

Art. 3.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta regionale, su proposta del primo dipartimento, settore lavori pubblici, presenta al consiglio regionale per l'approvazione la proposta di riparto dei contributi.

Art. 4.

La Regione provvede all'erogazione del contributo dopo la presentazione della richiesta di pagamento.

La richiesta di pagamento deve essere corredata dalla documentazione del costo dei lavori eseguiti, dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dai competenti organi tecnici della Regione e dall'attestazione che l'opera è stata consegnata al comune.

Il diritto al contributo si estingue se l'opera non è compiuta nei 12 mesi successivi alla data di pubblicazione della delibera consiliare nel Bollettino ufficiale della Regione e se, nei 3 mesi successivi al compimento dell'opera non è richiesta l'erogazione del contributo.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi, su proposta del componente la giunta cui è affidato il settore dei lavori pubblici, per interventi urgenti ed eccezionali, dandone comunicazione, entro 15 giorni, al consiglio regionale nei limiti del 10 % della somma stanziata in bilancio.

Art. 6.

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sostituiscono quelli previsti dall'art. 12 della legge 1° giugno 1942, n. 675, dall'art. 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'art. 29 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 7.

Al finanziamento della spesa, prevista per il 1974 in cento milioni, si provvede con gli stanziamenti del cap. 1991 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 e, per gli esercizi successivi, con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli.

Art. 8.

Per l'anno 1974 il termine per l'inoltro delle domande di cui all'art. 2 è fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il termine di cui all'art. 3 è fissato in 4 mesi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1974

CRESCENZI

(6055)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1974, n. 20.
Interventi per la promozione turistica abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 10 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire un organico intervento per lo sviluppo turistico abruzzese, la Regione istituisce nel proprio bilancio, per gli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976, un capitolo di spesa denominato: « interventi per la promozione turistica abruzzese », da destinare alla realizzazione di iniziative di propaganda e di promozione del turismo regionale.

Art. 2.

L'ammontare della spesa di cui al precedente art. 1 è determinato, per gli esercizi finanziari 1975 e 1976, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base di un programma annuale di attività predisposto dalla giunta con la collaborazione di un apposito comitato tecnico.

Il programma deve contenere la descrizione delle singole iniziative da realizzare con l'indicazione del relativo onere finanziario nonchè l'indicazione degli enti e degli strumenti per l'attuazione dello stesso.

Il programma deve essere approvato dal consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Spetta alla giunta regionale dare attuazione al programma.

Art. 3.

Il comitato tecnico previsto al precedente art. 2 è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è formato:

a) dal componente la giunta preposto al settore turismo, che lo presiede;

b) da un funzionario della Regione per ciascuno dei seguenti settori: promozione turistica, programmazione, bilancio, finanze, commercio ed artigianato;

c) dai presidenti di ciascuno degli enti provinciali per il turismo o da un loro delegato:

d) da un rappresentante del consorzio albergatori di Abruzzo;

e) da un rappresentante dell'associazione regionale delle agenzie di viaggio.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della regione Abruzzo appartenente al II dipartimento, turismo e trasporti.

Ai componenti del comitato di cui all'art. 2 compete il trattamento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

All'onere relativo inerente all'esercizio 1974, previsto in lire 1.200.000, si provvede con i fondi di cui al cap. 102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo.

Per i successivi esercizi la spesa sarà imputata ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1974, in attesa della costituzione ed insediamento della commissione tecnica, il programma analitico è approvato dal consiglio regionale nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutabile in L. 362.000.000 per l'anno 1974, si provvede mediante prelevamento dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto nel cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 è istituito e iscritto, nel titolo II, spese in conto capitale, sezione V, azione ed interventi nel campo economico rubrica n. 2, giunta regionale, turismo, ed industria alberghiera, categoria XI, trasferimenti, il cap. 2107, denominato: « Interventi per la promozione turistica abruzzese », con l'importo di L. 362.000.000.

Nell'elenco n 4 allegato al bilancio 1974, la partita « Fondo comune per la propaganda e le manifestazioni turistiche regionali in Italia e all'estero », iscritta per L. 362.000.000, viene depennata.

Per gli esercizi 1975 e 1976 il finanziamento della spesa, da contenere nel limite massimo di L. 362.000.000 conseguente alle disposizioni di cui al precedente art. 1 e 2, sarà assicurato mediante i proventi stabiliti dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 30 maggio 1974

DE CECCO

(6219)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100742370)